Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 25 luglio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033 sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione ai medesimo delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità;

Visto l'art. 2 della legge 15 aprile 1965, n. 413, relativa alla rappresentanza degli artigiani nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 100/77148/29.3.12.A del 18 aprile 1969, con la quale il Ministero della sanità, a seguito dell'impedimento per infermità del proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo, direttore generale prof. dott. Francesco Scanga, designa per lo stesso incarico e rappresentanza il direttore generale prof. dott. Luigi Nuzzolillo.

Considerata la opportunità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale prof. dott. Luigi Nuzzolillo è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del Ministero della sanità ed in sostituzione del direttore generale prof. dottor Francesco Scanga.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1969

SARAGAT

BRODOLINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1969
Registro n. 9, foglio n. 269

(7091)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1970.

Proroga dell'incarico del commissario e conferma del vice commissario dell'E.N.A.L.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 1966, con il quale l'avv. prof. Vitaliano Rovigatti è stato nominato commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori per provvedere alla normale amministrazione e con l'incarico di formulare proposte per il riordinamento dell'ente, la riorganizzazione dei servizi e la regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale, entro il termine del 31 dicembre 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 1968, con il quale tale incarico, affidato all'avv. prof. Rovigatti, è stato prorogato fino al 31 dicembre 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 28 marzo 1969, con il quale l'incarico in parola è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1969;

Atteso che i relativi adempimenti, per le questioni che implicano, non hanno ancora potuto essere ultimati;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di far luogo alla proroga dell'incarico di cui trattasi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'incarico di commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, affidato all'avv. prof. Vitaliano Rovigatti con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1966 per attendere ai compiti di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto, è prorogato fino al 31 dicembre 1970.

Il dott. Ferdinando Amiconi — confermato vice commissario dell'ente con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1969, richiamato nelle premesse — è ulteriormente confermato nel predetto incarico, fino al 31 dicembre 1970. In caso di assenza od impedimento, il commissario è sostituito dal vice commissario.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1970
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 290

(7061)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità;

Visto l'art. 2 della legge 15 aprile 1965, n. 413, relativa alla rappresentanza degli artigiani nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1969, concernente la nomina del direttore generale prof. dott. Luigi Nuzzolillo a consigliere dell'Istituto predetto in rappresentanza del Ministero della sanità ed in sostituzione del direttore generale prof. dott. Francesco Scanga impedito per motivi di salute;

Vista la nota n. 100/79624/29.3.12.A dell'11 dicembre 1969, con la quale il Ministero della sanità chiede che il prof. Francesco Scanga venga reinserito nella rappresentanza dell'amministrazione nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, essendo cessato l'impedimento per infermità che ne aveva motivato la sua sostituzione;

Vista la nota stesso numero del 29 dicembre 1969 del Ministero della sanità che trasmette la lettera in data

19 dicembre 1969, con la quale il prof. Luigi Nuzzolillo rinuncia all'incarico in relazione ai numerosi incombenti di ufficio;

Considerata la opportunità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale prof. dott. Francesco Scanga è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del Ministero della sanità ed in sostituzione del direttore generale prof. dottor Luigi Nuzzolillo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1970
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 252

(7092)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1970.
Istituzione del provveditorato agli studi di Isernia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20 con la quale, nell'ambito della regione del Molise, è stata istituita la provincia di Isernia;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 9 marzo 1936, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1970 è costituito ed entra in funzione il provveditorato agli studi di Isernia con circoscrizione amministrativa corrispondente a quella della relativa provincia.

Art. 2.

Presso il provveditorato agli studi di Campobasso continueranno a funzionare, fino alla conclusione dei lavori, anche per la parte relativa alle scuole e istituti di istruzione secondaria compresi nella circoscrizione del provveditorato agli studi di Isernia, le commissioni già costituite a norma degli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, per il conferimento degli incarichi d'insegnamento, i trasferimenti del personale insegnante non di ruolo incaricato, nonchè la commissione nominata per l'assegnazione delle borse di studio. Saranno del pari adottati dal provveditore agli studi di Campobasso i provvedimenti conseguenti al funzionamento delle indicate commissioni.

Art. 3.

I provveditori agli studi di Campobasso ed Isernia stabiliranno d'intesa, tempestivamente, il trasferimento dall'ufficio scolastico di Campobasso a quello di Isernia degli atti e documenti relativi al personale e ai servizi devoluti alla competenza del provveditorato agli studi di Isernia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1970
Registro n. 65, foglio n. 338

(7282)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Fiuggi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo relativo alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavo-

ratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Fiuggi (Frosinone), sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 15 luglio 1968.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Fiuggi (Frosinone).

Categorie del personale	Categorie degli esercizi			
	Lusso	1ª categoria	2ª cat. e pensioni di 1ª	3ª e 4ª cat. e pensioni di 2ª
1ª categoria . .	131.000	114.000	85.000	—
2ª categoria . . .	91.000	78.000	67.000	60.000
3ª categoria . . .	—	—	—	—
Personale oltre i 18 anni	72.000	65.000	60.000	53.000
Personale inferiore ai 18 anni	50.000	45.000	42.000	37.000

Le retribuzioni medie di cui sopra si riferiscono a 26 giornate lavorative al mese e si intendono comprensive dell'indennità di vitto e alloggio, delle festività nazionali e infrasettimanali e dei ratei per ferie e gratifica natalizia o 13ª mensilità e 14ª mensilità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7085)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, comma primo, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Messina sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° giugno 1968.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi di Messina e provincia.

	Categorie dei locali			
	1ª	2ª	3ª	4ª
Caffè - Bars e similari				
Capo cameriere . . . L.	80.000	74.000	—	—
Cameriere . . . . . . »	64.000	63.000	52.500	46.250
Cameriere di birrerie bottiglierie e bigliardi . . . . . . »	—	41.250	38.750	38.750
Ristoranti				
Capo cameriere . . . L.	73.000	68.000	55.000	—
Cameriere . . . . . . »	70.000	66.000	55.000	44.000
2° cameriere . . . . . »	42.500	37.500	37.500	37.500

Note:

Le tariffe di cui sopra si intendono comprensive delle somministrazioni in natura e dei compensi per festività, ferie e gratifica natalizia e si riferiscono a 26 giorni al mese.

Escluso Taormina - Per i pubblici esercizi e ristoranti dei comuni di Milazzo, Barcellona, Patti, S. Agata Militello, Capo d'Orlando e Giardini, si applicherà la riduzione percentuale del 10%: per gli altri comuni si applicherà la riduzione percentuale del 16%.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7086)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 18, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1966;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendenti da alberghi, pensioni e locande della provincia di Trieste sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 settembre 1966 maggiorate del dieci per cento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto fino al periodo di paga corrente al 30 settembre 1970.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7090)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti, trattorie, bars e pubblici esercizi in genere, del comune di Montecatini Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1969;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti e trattorie, bars e pubblici esercizi in genere, del comune di Montecatini Terme sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1969.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei salari medi mensili, ai fini contributivi, per i dipendenti, retribuiti in tutto o in parte a percentuale, da ristoranti, trattorie, bars, caffè e pubblici esercizi in genere del comune di Montecatini Terme.

Qualifica del personale	Alta stagione (agosto e settembre)	Bassa stag. (giugno-luglio e ottobre)	Altri mesi (da novembre a tutto maggio)
A) Esercizi *non* tenuti alla somministrazione del vitto:			
Capo servizio	108.000	88.000	85.000
Cameriere o cameriera	87.000	73.000	62.000
Aiuto cameriere (Comis)	72.000	62.000	57.000
B) Esercizi tenuti alla somministrazione del vitto:			
Capo servizio	114.500	94.500	91.500
Cameriere o cameriera	93.500	79.500	68.500
Aiuto cameriere (Comis)	78.500	68.500	63.500

C) Personale occasionale assunto per lavori straordinari, eccezionali e per gli scambi e i turnisti: retribuzione giornaliera L. 3.500.

I valori di cui ai paragrafi *A*) *B*) *C*) vengono maggiorati del 15% per i lavoratori dipendenti da night club.

Le retribuzioni medie si intendono ragguagliate a 26 giornate lavorative prestate in ciascun mese e si intendono comprensive dei ratei di gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali.

Nel caso di assunzione o licenziamento nel corso del mese, la retribuzione relativa alle frazioni del mese lavorato sarà calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile e moltiplicando poi il quoziente per il numero dei giorni lavorati compresi nella frazione di mese.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7084)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da pubblici esercizi di Bari e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1965;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della determinazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale tavoleggiante, retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi di Bari e provincia sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante, retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi di Bari e provincia.

Settore caffè-bar

Categoria del personale	Categoria degli esercizi	
	1ª e 2ª categoria	3ª e 4ª categoria
1ª categoria .	77.000	75.000
2ª categoria .	68.000	63.000
3ª categoria .	55.000	53.000

I presenti importi sono comprensivi di gratifica natalizia e indennità colazione.

Settore trattorie e ristoranti

Categoria del personale	Categoria degli esercizi	
	1ª e 2ª categoria	3ª e 4ª categoria
1ª categoria .	9 .000	82.000
2ª categoria .	80.000	70.000
3ª categoria	65.000	60.000

I presenti importi sono comprensivi di gratifica natalizia e indennità vitto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7083)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione, da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1969;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per i camerieri retribuiti in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti, trattorie, bars, caffè, buffets di stazione ed esercizi assimilati della provincia di Firenze, nonchè per i carellisti delle stazioni della provincia di Firenze, sono determinate nelle misure seguenti:

L. 88.000 mensili per il personale percentualista;
» 3.500 giornaliere per gli « scambi » ed i turnisti e per il personale occasionalmente assunto per i lavori straordinari, occasionali ed eccezionali;
» 85.000 mensili per i carellisti delle stazioni.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui al precedente art. 1 sono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, compreso il rateo di gratifica natalizia.

Per l'I.N.A.I.L. la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea, è uguale alla retribuzione media giornaliera (o ad 1/25 della retribuzione media mensile); la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite ai superstiti è uguale a 12 volte la retribuzione media mensile, ferma restando in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1966, n. 1124. Inoltre le sopraindicate retribuzioni medie, valgono anche per la determinazione del premio di assicurazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dalla data del 1° dicembre 1968.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7087)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1970.

Determinazione dei periodi di occupazione media mensile, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi per gli organismi cooperativi di seguito riportati e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Potenza:

Carovana trasportatori Melfi: giornate 21; decorrenza 1° gennaio 1969.

Reggio Emilia:

Carovana facchini - Ca Dé Caroli di Scandiano: giornate 25; decorrenza 1° giugno 1969.

Roma:

Compagnia trasportatori locali « Preneste » - Roma: giornate 25; decorrenza 15 gennaio 1969.

Udine:

Carovana caricatori e scaricatori « Val Natisone » - Manzano: giornate 18; decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

« Friuli società cooperativa a r. l. » - facchinaggio - S. Giorgio di Nogaro in Porto Nogaro: giornate 16; decorrenza dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Viterbo:

Carovana facchini « La Libera »: giornate 18; decorrenza dal 1° ottobre 1968 al 31 maggio 1969.

« Tarquiniese » - Tarquinia: giornate 24; decorrenza dal 1° giugno 1969.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(7066)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Dichiarazione di territorio indenne da brucellosi bovina della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968;

Vista la nota n. 596 del 15 giugno 1970, con la quale il veterinario provinciale di La Spezia chiede per la provincia di competenza il riconoscimento di « territorio indenne da brucellosi bovina »;

Accertato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini dal territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di La Spezia è dichiarato « indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7137)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Sostituzione di un membro del comitato direttivo della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, con la quale è stata istituita l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari;

Visto l'art. 6 della menzionata legge n. 961;

Visto il decreto ministeriale in data 28 settembre 1968, con il quale è stato istituito il comitato direttivo della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari;

Vista la nota n. 278, in data 12 gennaio 1970, del capo della circoscrizione doganale di Cagliari, con la quale viene comunicato che il rappresentante della circoscrizione doganale stessa, dott. Renato Malcangi, nominato col decreto del settembre 1968 membro in seno al comitato direttivo dell'azienda, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, ed in sua sostituzione viene proposto il rag. Italo Caredda, direttore di 2ª classe della circoscrizione doganale predetta;

Decreta:

Il rag. Italo Caredda è chiamato a far parte, quale rappresentante del capo della circoscrizione doganale di Cagliari, del comitato direttivo dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari, in sostituzione del dott. Renato Malcangi.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MANNIRONI

(7139)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Trieste;

Visto l'art. 8 della menzionata legge 9 luglio 1967, n. 589;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 20 novembre 1967, con il quale sono stati nominati i membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Considerato che, il sig. Delio Lupieri è stato nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia in sostituzione del sig. Giulio Bressan, dimissionario per malattia;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Giulio Bressan, in seno al citato consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Delio Lupieri, nella qualità di presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste, in sostituzione del sig. Giulio Bressan.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MANNIRONI

(7141)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1970.
Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della maglieria operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 luglio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della maglieria operanti nella provincia di Roma, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata tuttora rilevata sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della maglieria operanti nella provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 luglio 1970 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della maglieria operanti nella provincia di Roma, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7063)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1970.
Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 giugno 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, con sede legale in Verzuolo (Cuneo), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, con sede legale in Verzuolo (Cuneo);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 giugno 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede legale in Verzuolo (Cuneo), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7062)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1970.
Determinazione del periodo medio di occupazione mensile e del salario medio per i lavoratori occasionali del ramo industriale del porto di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari per la determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Considerato che i lavoratori occasionali del ramo industriale del porto di Genova, iscritti in liste bloccate, sono di fatto obbligati alla presenza giornaliera in porto per rispondere alla « chiamata »;

Ritenuta l'opportunità di assicurare ai lavoratori stessi gli assegni familiari per un periodo medio di occupazione mensile;

Sentito il comitato speciale degli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori occasionali del ramo industriale del porto di Genova è fissato il periodo medio di occupazione mensile di 25 giornate e il salario medio di L. 26.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7065)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1970.
Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1968 e 15 novembre 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1968, n. 193 e 22 novembre 1968, n. 297, con i quali sono stati autorizzate rispettivamente la 24ª e 25ª emissione dei predetti buoni, nonchè il decreto ministeriale 15 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1969, n. 185, concernente la loro rinnovazione e collocamento;

Decreta:

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo di L. 175.000.000.000, corrispondenti a quelli della ventiquattresima e venticinquesima emissione, fermi restando l'interesse annuo anticipato del 3,50 % e tutte le altre modalità e condizioni stabilite per tali emissioni.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1969, n. 67.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1970
Registro n. 16 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 392

(7331)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1970.
Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1970 presentato dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1970 presentato dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori;

Considerato che la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori prevede di investire nel suddetto esercizio fondi disponibili per lire 7.980.000.000 (settemiliardinovecentottantamilioni) di cui L. 4.120.220.000 (quattromiliardicentoventimilioniduecentoventimila) da impiegare nell'acquisto di beni immobili;

Viste le lettere del Ministero del tesoro del 24 marzo 1970, n. 108372 e del 19 giugno 1970, n. 135097;

Visto il telegramma del Ministero del bilancio e della programmazione economica del 4 aprile 1970, numero 3/1457;

Ritenuto che la richiesta della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga prevista dal terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1970 presentato dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il bilancio
e la programmazione economica
GIOLITTI

(7344)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto ministeriale 17 luglio 1970:

Oliva Luigi, notaio residente nel comune di San Giorgio Ionico, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Mottola, stesso distretto.

Di Giovine Nicola, notaio residente nel comune di Albisola Superiore, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Cervinara, distretto notarile di Avellino.

Cagnone Marco, notaio residente nel comune di Lavagna, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Chiavari, stesso distretto.

Marano Mario, notaio residente nel comune di Catania, è trasferito nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia.

(7304)

Con decreto ministeriale 17 luglio 1970:

Guarna Pietro, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Longhi Angelica, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Fenaroli Lorenzo, notaio residente nel comune di Ticineto, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano.

Furitano Luigi, notaio residente nel comune di Partinico, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

(7305)

Con decreto ministeriale 17 luglio 1970:

Ventriglia Fausto, notaio residente nel comune di Vetralla distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Ronciglione, stesso distretto.

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Cascia, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Castro dei Volsci, distretto notarile di Frosinone.

(7306)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Destra Mincio, con sede in Volta Mantovana

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6664 in data 10 luglio 1970, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Destra Mincio, con sede in Volta Mantovana (Mantova), deliberato dal consiglio dei delegati dell'ente in data 13 marzo 1970.

(6908)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Sinistra Piave, con sede in Conegliano

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6275, in data 10 luglio 1970, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Sinistra Piave, con sede in Conegliano (Treviso), deliberato dal consiglio dei delegati in data 28 novembre 1969.

(6909)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di La Spezia

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Liguria n. 9339, in data 12 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1970, registro n. 5 (Genova), foglio n. 179, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di La Spezia relativa ad insediamento scolastico in via Doria.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(6989)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970 « Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 20 luglio 1970, dove è scritto: « ..... dott. Fausto Manfradoria ..... » leggasi: « ..... dott. Fausto Manfredonia ..... ».

(7332)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto ministeriale 27 maggio 1963 relativo alla società cooperativa « Tra assegnatari di stalla sociale di Monterozzi », con sede in Cellere.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 giugno 1970, è stato revocato il decreto ministeriale 27 maggio 1963, con cui la società cooperativa « Tra assegnatari di stalla sociale di Monterozzi », con sede in Cellere (Viterbo), è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

(6918)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Borgate agricole Cincinnato », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 giugno 1970, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Borgate agricole Cincinnato », con sede in Roma composto dai signori:

Porcù dott. Salvatore, presidente;

Ruggeri dott. Ruggero e Cecconi Vittorio, membri.

(6988)

Scioglimento di quarantasei società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 giugno 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) edilizia « Attila », con sede in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 22 ottobre 1962, n. 49937;

2) di produzione e lavoro « Audax », con sede in Ancona, costituita per rogito Castellucci in data 14 giugno 1960, repertorio 38841;

3) agricola « Madonna delle Quercie », con sede in Ripalta di Arcevia (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 29 febbraio 1964, rep. 14311;

4) edilizia «Nobis», con sede in Chiaravalle (Ancona), costituita per rogito Poeti in data 26 marzo 1959, rep. 8720;

5) agricola «S. Francesco», con sede in Ostra (Ancona), costituita per rogito Marcorelli in data 21 febbraio 1964, repertorio 4410;

6) edilizia «Cooperativa tra impiegati e operai cementieri (C.E.I.O.C.E.)», con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Mazzetti in data 30 settembre 1958, rep. 3380;

7) agricola «Colli Fermani», con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Illuminati in data 23 settembre 1959, rep. 4583;

8) edilizia «Patrizia», con sede in Macerata, costituita per rogito Borri Olivo in data 24 settembre 1965, rep. 52619;

9) «A.C.L.I. San Giuseppe», con sede in San Martino di Fiastra (Macerata), costituita per rogito Lorenzelli in data 15 ottobre 1962, rep. 32783;

10) edilizia «Buona Fonte», con sede in Firenze, costituita per rogito Nizzi Nuti in data 28 marzo 1958, rep. 5023;

11) di produzione e lavoro «San Romolo», con sede in Figline Valdarno (Firenze), costituita per rogito Del Panta in data 8 maggio 1955, rep. 20419;

12) di produzione e lavoro «A.C.L.I. di Firenzuola», con sede in Firenzuola (Firenze), costituita per rogito Galeotti in data 31 dicembre 1955, rep. 229;

13) edilizia «Vigili del fuoco», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 1° aprile 1964, rep. 16463;

14) edilizia «San Martino», con sede in Grosseto, costituita per rogito Casali De Rosa in data 16 novembre 1963, rep. 27341;

15) edilizia «Castiglione Tredicesima», con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 6 novembre 1960, rep. 26985;

16) edilizia «Follonica Ottava», con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 21 ottobre 1965, rep. 26710;

17) edilizia «La Rotaia», con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 16 ottobre 1963, repertorio 15706;

18) edilizia «Il Soffione», con sede in Monterotondo Marittimo (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 9 febbraio 1964, rep. 16972;

19) edilizia «Speranza», con sede in Lucca, costituita per rogito Manfredini in data 15 febbraio 1955, rep. 5499;

20) edilizia «I.D.C. - ACLI», con sede in Lucca, costituita per rogito Micheloni in data 22 dicembre 1953, rep. 15284;

21) edilizia «Lucchese - Lucense», con sede in Lucca, costituita per rogito Amanzio Bertoni in data 7 dicembre 1963, rep. 67184;

22) «Il Progresso agricolo», con sede in Paganico di Capannori (Lucca), costituito per rogito Amanzio Bertoni in data 30 luglio 1959, rep. 41889;

23) di produzione e lavoro «Alpina di Orto di Donna», con sede in Gramolazzo di Minucciano (Lucca), costituita per rogito Pugliese in data 3 dicembre 1962, rep. 29373;

24) «La Bora», con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Carrara in data 13 dicembre 1965, rep. 2627;

25) edilizia «Cooperativa del Brugiano», con sede in Marina di Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Ricci in data 29 aprile 1965, rep. 130686/8609;

26) edilizia «Nuova unione cooperativa operai Riv. Nucor», con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Ricci in data 21 ottobre 1963, rep. 114292/7649;

27) edilizia «Leonardo», con sede in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Lucentini in data 1° settembre 1964, rep. 13570;

28) di produzione e lavoro «La Gorgona», con sede in Pisa, costituita per rogito Zito in data 27 luglio 1965, rep. 59966;

29) edilizia «Pro Domo», con sede in Pisa, costituita per rogito Di Maio in data 8 novembre 1958, rep. 18789;

30) edilizia «Turris», con sede in Pisa, costituita per rogito Salemi in data 16 febbraio 1961, rep. 2000;

31) edilizia «Casanova», con sede in Cascina (Pisa), costituita per rogito Lemmi in data 22 febbraio 1962, rep. 46487;

32) edilizia «Il Nido», con sede in Cascina (Pisa), costituita per rogito Lemmi in data 14 dicembre 1964, rep. 69294;

33) «Cooperativa di consumo di Pomaia», con sede in Pomaia di S. Luce Orciano (Pisa), costituita per rogito Antoni in data 10 luglio 1951, rep. 8362;

34) edilizia «Ponte di Sacco», con sede in Ponsacco (Pisa), costituita per rogito Martini Galeazzo in data 27 novembre 1962, rep. 52390;

35) di lavoro fra braccianti, terrazzieri, boscaioli e affini Pastina, con sede in Pastina di S. Luce Orciano (Pisa), costituita per rogito Antoni in data 27 giugno 1954, rep. 9287;

36) edilizia «S.I.L.P. Pistoia numero 3», con sede in Pistoia, costituita per rogito Marchitelli in data 9 settembre 1963, rep. 6217;

37) edilizia «San Biagio», con sede in Pistoia, costituita per rogito Ersoch in data 27 gennaio 1964, rep. 1887;

38) cooperativa di consumo di Monteriggioni, con sede in Monteriggioni (Siena), costituita per rogito Lusini in data 28 maggio 1945, rep. 239;

39) edificatrice «Libertas», con sede in Lastra a Signa (Firenze), costituita per rogito Del Panta in data 4 ottobre 1950, rep. 6527;

40) edificatrice «Pro Familia», con sede in Figline Valdarno (Firenze), costituita per rogito Parenti in data 29 settembre 1949, rep. 8763;

41) cooperativa edificatrice impiegati statali «Amica Domus CEISAD», con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 9 marzo 1950, rep. 5317;

42) edificatrice «Astro», con sede in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 20 febbraio 1950, rep. 3572;

43) edificatrice «La Rondine», con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 26 gennaio 1950, rep. 5046;

44) «Lavoratori cristiani», con sede in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 3 luglio 1946, rep. 591;

45) edificatrice «Castel d'Aiano», con sede in Castel d'Aiano (Bologna), costituita per rogito Rossi in data 11 marzo 1965, rep. 2745;

46) edilizia «De Magistris», con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Millozza in data 2 aprile 1958, rep. 8087.

(7073)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «11-PV»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione «11-PV», a suo tempo assegnato alla ditta Ferraris Pietro, con sede Vigevano (Pavia), via del Popolo, n. 20.

(6904)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «79-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione «79-VI», a suo tempo assegnato alla ditta Argenteria Princeps - S.r.l., con sede in Vicenza, viale Grappa n. 14.

(6991)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Franco Luckenbach, nato a Firenze il 29 giugno 1914, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze nel corso dell'anno 1941.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(6996)

Smarrimento di diplomi di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Stelio Villani, nato a Suzzara (Mantova) l'8 febbraio 1922, ha dichiarato di aver smarrito il diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pavia in data 23 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(6998)

Il dott. Eugenio Scicchitano, nato a Isca sul Jonio (Catanzaro) il 1° dicembre 1930, ha dichiarato di aver smarrito il diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 30 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6999)

Il dott. Giovanni Panzera, nato a Caserta il 9 marzo 1926, ha dichiarato di aver smarrito il diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 10 settembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7002)

Smarrimento di duplicato di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Onofrio Giampaolo, nato a Rutigliano (Bari) il 19 marzo 1930, ha dichiarato di avere smarrito il duplicato del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 23 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del duplicato del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(6997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 24 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	629,05	629,03	629,05	629 —	628,95	629,05	629,05	628,95	629,10
Dollaro canadese	609,95	610,30	610 —	610,10	609,10	609,95	609,75	610,10	609,95	609,75
Franco svizzero	146,31	146,55	146,355	146,39	146,30	146,30	146,365	146,39	146,31	146,35
Corona danese	83,87	83,88	83,92	83,89	83,85	83,87	83,88	83,89	83,87	83,87
Corona norvegese	88,04	88,07	88,07	88,07	88,10	88,04	88,065	88,07	88,04	88,04
Corona svedese	121,24	121,24	121,28	121,27	121,20	121,24	121,23	121,27	121,24	121,25
Fiorino olandese	174,68	174,69	174,72	174,745	174,65	174,68	174,72	174,745	174,68	174,67
Franco belga	12,67	12,675	12,68	12,678	12,6785	12,67	12,6777	12,678	12,67	12,67
Franco francese	114,02	114,04	114,10	114,075	114 —	114,02	114,05	114,075	114,02	114,02
Lira sterlina	1502,30	1502,60	1502,50	1502,75	1501,75	1502,30	1502,85	1502,75	1502,30	1502,75
Marco germanico	173,19	173,26	173,28	173,325	173,10	173,20	173,285	173,325	173,19	173,25
Scellino austriaco	24,37	24,37	24,38	24,38	24,35	24,37	24,838	24,38	24,37	24,34
Escudo portoghese	21,97	21,97	21,98	21,98	22 —	21,98	21,97	21,98	21,97	22,02
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,045	9,04	9 —	9,04	9,0375	9,04	9,04	9,03

Media dei titoli del 24 luglio 1970

Rendita 5 % 1935	91,325
Redimibile 3,50 % 1934	97,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	73,875
» 5 % (Ricostruzione)	82,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,375
» 5 % (Città di Trieste)	76,525
» 5 % (Beni esteri)	71,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,35
» 5,50 % » » 1968-83	83,125
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1970

Dollaro USA	629,05
Dollaro canadese	609,925
Franco svizzero	146,377
Corona danese	83,885
Corona norvegese	88,067
Corona svedese	121,25
Fiorino olandese	174,732
Franco belga	12,677
Franco francese	114,062
Lira sterlina	1502,80
Marco germanico	173,305
Scellino austriaco	24,38
Escudo portoghese	21,975
Peseta spagnola	9,039

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di duecento sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Vista la legge 11 maggio 1970, n. 289, recante norme interpretative e modificative della legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (art. 4);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di duecento sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi, in servizio od in congedo, i quali, alla data del 7 giugno 1970, abbiano maturato, anche in più riprese, almeno due anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e non abbiano superato alla data del 31 dicembre 1970 il 32° anno di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni non si cumulano con il suddetto limite massimo di età.

Tutti i concorrenti debbono essere in possesso della piena idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali ed avere statura non inferiore a m. 1,63.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata dai concorrenti secondo lo schema riportato nell'allegato n. 2 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al comando di distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il concorrente dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, arma, distretto o corpo di appartenenza;

indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso, dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del corpo od ente dal quale dipende.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda, un certificato (in carta bollata) attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata nelle singole materie, nonchè tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili ai fini della valutazione delle qualità militari e professionali da essi possedute.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 4.

I comandi competenti a ricevere le domande, con dichiarazione in calce o mediante il bollo d'ufficio, debbono indicare la data di presentazione delle domande stesse trasmettendole subito al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale;

b) copia dello stato di servizio;

c) una dichiarazione di completezza del libretto rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo).

Per gli ufficiali in servizio, il libretto di cui alla lettera *a*) deve essere aggiornato con documento caratteristico che si riferisca al periodo di servizio la cui data terminale coincida con quella di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Per gli ufficiali (in servizio o in congedo) la copia del documento di cui alla lettera *b*) deve essere integrale cioè completa di tutti gli specchi contenuti nell'originale, oppure deve avere in calce la seguente dichiarazione, debitamente firmata: «La presente fotocopia composta di n. . . . . fogli è stata riprodotta limitatamente agli specchi n. . . . ; gli specchi n. . . . . . non sono stati riprodotti perchè privi di variazioni».

Per l'espletamento del concorso, i comandi competenti osserveranno le disposizioni di cui alla circolare n. 657 in data 26 maggio 1969, pubblicata nella dispensa 36ª del Giornale ufficiale 1969, concernente: «Norme per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento di ufficiali in s.p.e. dell'Esercito».

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli aspiranti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari nel giorno che sarà comunicato dal comando militare territoriale stesso.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente), delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari, e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente effettivo (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso la direzione di sanità del comando militare territoriale, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà costituita una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

da un funzionario civile di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove d'esame i candidati ai quali la commissione giudicatrice assegnerà un punto non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica e dai titoli presentati dai candidati medesimi.

Nel ripartire i punti di valutazione dei titoli la commissioni si atterrà ai seguenti limiti massimi:

a) quattordici punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato;

b) tre punti per il titolo di studio;

c) tre punti per eventuali altri titoli e benemerenze di guerra.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura generale;

b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;

c) una prova orale su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le Armi.

I programmi delle prove di esame, sono riportati nell'allegato n. 1 al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale. Per quanto concerne le modalità inerenti al loro svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore a 12/20.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove d'esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti di guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 12.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9 e della media dei punti riportati nelle prove d'esame.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nell'ordine della graduatoria con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1970
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 210

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. *Cultura generale*

La prova consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche impartite nei corsi delle scuole medie superiori.

Tempo a disposizione: 8 ore.

2. *Cultura tecnico-professionale*

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE

Cultura tecnico-professionale

L'esame avrà la durata massima di 40 minuti e verterà su tre tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

I GRUPPO DI TESI

Arte militare

(Tattica, organica, logistica, S.I.O.)

Tesi 1ª

— Caratteristiche, compiti, mezzi e procedimenti d'azione delle varie armi e specialità.
— Concetti fondamentali sull'esplorazione e sulla sicurezza.
— Lineamenti essenziali della battaglia difensiva.
— Caratteristiche e lineamenti della battaglia offensiva: azioni fondamentali.
— Cooperazione fanteria-artiglieria;
— L'addestramento: i cicli d'istruzione.
— I servizi logistici in guerra e loro organi di funzionamento con particolare riguardo alla divisione di fanteria, divisione corazzata ed alla brigata alpina.
— Struttura organica del battaglione di fanteria.
— Struttura organica del gruppo squadroni di cavalleria.
— Il fuoco di artiglieria: criteri generali d'impiego del fuoco, effetti del fuoco, forme d'intervento.
— Lineamenti d'impiego del genio e delle trasmissioni nella azione offensiva (cenni).
— Funzionamenti dei vari organi del S.I.O. (generalità).

Tesi 2ª

— Generalità sulla battaglia offensiva.
— Scopo, caratteristiche e lineamenti della battaglia difensiva.
— La battaglia difensiva, impostata sulla manovra di arresto: area della battaglia, procedimenti di difesa, azioni fondamentali.
— La battaglia difensiva impostata sulla manovra di logoramento: area della battaglia, procedimento di difesa, azioni fondamentali.
— Cooperazione fanteria-carri.
— Struttura organica del battaglione di fanteria.
— Ordinamento delle unità del genio e delle trasmissioni.
— Impiego tattico nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo della compagnia fucilieri.
— Ricognizioni (generalità): ricognizioni relative al movimento.
— S.I.O.: Generalità - Caratteristiche dell'attività informativa - l'attività informativa nell'azione offensiva e difensiva. Organi informativi delle GG.UU. elementari.
— Logistica: compiti della logistica; le attività logistiche. Organi ed organizzazione.
— Il fuoco di artiglieria: pianificazione del fuoco, azioni di fuoco, forme d'intervento.
— Lineamenti d'impiego delle trasmissioni e del genio nella azione difensiva (cenni).

Tesi 3ª

— Concetti fondamentali sulla battaglia difensiva ed offensiva.
— La manovra in ritirata: generalità, scopi, forme, procedimenti.
— Aerocooperazione: le forze aeree: compiti, organi, varie forme del concorso aereo.
— Generalità sul gruppo tattico di fanteria divisionale, alpini, meccanizzati, corazzati e di cavalleria.
— Struttura organica del battaglione di fanteria.
— Impiego tattico nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo del:
plotone fucilieri;
plotone carri;
plotone pionieri del genio della D. f.
— Impiego, composizione, compiti delle pattuglie.
— Ricognizioni (generalità): ricognizioni relative allo stanziamento delle truppe.
— Ordinamento delle unità di artiglieria delle varie unità fino al livello gruppo.
— Il fuoco di artiglieria: criteri generali d'impiego del fuoco nell'azione offensiva e difensiva.
— L'organizzazione dei servizi nelle minori unità fino al livello battaglione - gruppo con particolare riferimento ai servizi dell'Arma di appartenenza del candidato.
— S.I.O.: generalità sull'organizzazione del S.I.O. e sul funzionamento dei vari organi.
— Trasmissioni: lineamenti generali d'impiego delle trasmissioni nell'ambito di una G. U. elementare (cenni).

II GRUPPO DI TESI

Cultura generale militare

(Automobilismo e carrismo - Topografia - Esplosivi e mine Fortificazione campale)

Tesi 1ª

— I motori a combustione interna: concetti generali di funzionamento e classificazione - Elementi che caratterizzano un motore (alesaggio, corsa, regime, potenza, ecc.).
— Organi principali dei motori a combustione interna (pistoni, bielle, ecc.).
— Raffreddamento dei motori a combustione interna.
— Sistemi ed organi per l'accensione - Confronto fra i diversi sistemi.
— L'autotelaio ed i suoi organi.
— Giunti ed alberi di trasmissione.
— Sospensioni: sistemi ed organi.
— Norme per la manutenzione e l'ispezione dei veicoli militari ruotati e cingolati.
— Descrizione di automezzi o mezzi speciali o mezzi blindati o corazzati in dotazione all'Arma e specialità del candidato.
— Definizione e scopo della topografia. La carta topografica. Scala di proporzione. Uso e costruzione della scala grafica.
— Classificazione delle carte topografiche in relazione alla scala. Carte in uso all'Esercito. Segni convenzionali.
— Concetto di latitudine e longitudine. Reticolato geografico e reticolato geometrico. Reticolato chilometrico U.T.M.
— Designazione di un punto sulla carta topografica.
— Nord geografico, magnetico e nord rete. Declinazione magnetica. Convergenza rete. Variazione magnetica.
— Orientamento della carta topografica.
— Determinazione del punto di stazione.
— Rappresentazione altimetrica del terreno. I profili.
— Misure di distanze sulla carta topografica. Rettifica di un itinerario.
— Misure angolari: sistema sessagesimale e millesimale. Calcolo speditivo di distanze e di dimensioni con l'ausilio del millesimo convenzionale.
— Generalità sugli esplosivi: maneggio, conservazione ed impiego degli esplosivi - Piccole demolizioni di campagna.

— Mine: caratteristiche, costituzione strutturale, suddivisione, tipi di mine impiegate nell'Esercito.
— Campi minati: criteri generali d'impiego, principali tipi.
— Congegni di innescamento e di accensione regolamentari.
— Trappole esplosive: approntamento, individuazione e disattivazione.
— Fortificazione campale: organizzazione dei lavori campali; criteri generali per la costruzione delle opere campali; la protezione. Unità, attrezzi e materiali.
— Generalità sul mascheramento: il mascheramento campale delle armi della fanteria - mezzi per il mascheramento campale.

Tesi 2ª

— Motori a scoppio a quattro ed a due tempi - Generalità. La distribuzione ed i suoi organi - diagramma e messa in fase - l'alimentazione: sistemi ed organi nei motori a scoppio ed ad iniezione - l'innesto a frizione, idraulico, ecc.
— Gruppi di rinvio, gruppi di riduzione, differenziali ed arresto indietreggio.
— La frenatura: sistemi ed organi - servofreni - frenatura dei rimorchi e dei mezzi anfibi - uso del motore come freno.
— Pneumatici e gomme di sicurezza - sistemi di misura dei pneumatici.
— Norme di circolazione stradale - segnaletica civile e militare - autocolonne - incidenti stradali.
— Descrizione di automezzi o mezzi blindati o corazzati in dotazione all'Arma e specialità del candidato.
— Impiego e lettura della carta topografica.
— Reticolato chilometrico U.T.M.
— Rappresentazione altimetrica del terreno. Metodi di rappresentazione: metodo geometrico, metodo dimostrativo.
— Vari tipi di curve di livello. Interpretazione delle forme del terreno attraverso l'andamento delle curve di livello. Equidistanza ed intervallo.
— Classificazione delle strade rispetto al loro andamento altimetrico.
— Calcolo della quota di un punto compreso tra due curve di livello o tra due punti quotati: esercizi.
— Pendenza assoluta e percentuale. Calcolo della pendenza tra due punti quotati e fra due curve di livello: esercizi.
— Problema di visibilità.
— Profili: metodo geometrico e metodo dimostrativo.
— Orientamento della carta topografica.
— Determinazione del punto di stazione.
— Designazione di un punto sulla carta topografica.
— Mezzi nebbiogeni: scopi, impiego, specie.
— Apprestamento dei campi minati: metodo di posa ed unità di lavoro, recinzione, segnalazione, registrazione dei campi minati.
— Apertura dei varchi e bonifica campi minati: apertura varchi con sistemi regolamentari e di circostanza, bonifica (ricerca ed individuazione delle mine: mezzi meccanici ed esplosivi).
— Fortificazione campale - Descrizione delle principali opere, elementi attivi, osservatori, ricoveri, ostacoli.
— Cenni sul mascheramento dei mezzi mobili. Materiali per il mascheramento dei mezzi mobili. Scelta della località per il parcheggio dei mezzi mobili in sosta.

Tesi 3ª

— Motori ad iniezione - generalità e confronto con motori a scoppio.
— Lubrificazione dei motori a combustione interna.
— Carburazione e carburatori. Pompe d'iniezione ed iniettori.
— Cambi di velocità (meccanici, idraulici, automatici), riduttori e selettori.
— La direzione nei veicoli ruotati e cingolati. Volta completamente corretta. Requisiti dei veicoli destinati a marciare fuori strada.
— Documenti di circolazione e di gestione degli automezzi militari.
— Classificazione degli automezzi militari.
— Descrizione di automezzi o mezzi speciali o mezzi blindati o corazzati in dotazione all'Arma e specialità del candidato.
— Orientamento: a mezzo della bussola, del sole, del terreno. Orientamento con la stella polare.
— Azimut di un punto su un altro punto. Azimut reciproco: esercizi. Cenni sulle coordinate polari. Angolo di rotta.
— Orientamento della carta topografica servendosi di particolari del terreno.
— Lettura ed impiego della carta topografica.
— Segni convenzionali.
— Reticolato chilometrico U.T.M.
— Designazione di un punto sulla carta topografica.
— Determinazione del punto di stazione.
— Rappresentazione altimetrica del terreno. Profili. Ricognizione di itinerari. Rettifica e profilo di itinerari.
— Dati di importanza tattica e logistica relativi ad un itinerario.
— Difesa N.B.C. (cenni).
— Caratteristiche generali delle armi atomiche, effetti della esplosione atomica, difesa atomica campale.
— Generalità sulla guerra biologica, effetti degli agenti biologici.
— Generalità sulla guerra chimica: effetti degli aggressivi chimici, difesa chimica campale.
— Fortificazione campale - Organizzazione dei lavori campali e valutazione dei mezzi occorrenti. Sistemazione di un centro di fuoco. Sistemazione di un plotone.
— Cenni sul mascheramento campale delle artiglierie. Materiali e mezzi per le simulazioni.

III GRUPPO DI TESI

Tecnica d'arma

Armi, Tiro, Mezzi

L'esame verterà sugli argomenti relativi all'Arma di provenienza.

Fanteria

(esclusi bersaglieri, carristi, lagunari)

Tesi 1ª

— Generalità sulle armi da fuoco.
— Generalità sui proietti: tipi e classificazione.
— Classificazione delle armi da fuoco in relazione al loro impiego tattico.
— Classificazione delle armi da fuoco in base alle caratteristiche di funzionamento: loro parti costitutive.
— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi da fuoco impiegate nel combattimento ravvicinato.
— Tiro con il mortaio da 81 e 120: preparazione del tiro, azioni di fuoco nelle varie fasi del combattimento.
— Generalità sui mezzi di trasmissione - Loro classificazione.
— Cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico, di un centralino e di un apparato radio campale.
— Generalità sulle artiglierie: parti costitutive, requisiti, classificazione delle b.d.f. in base al calibro, alla lunghezza, alle possibilità di tiro, al mezzo di locomozione, alla mobilità.
— La traiettoria: definizione, simboli.
— Dispersione del tiro a percussione: rosa di tiro e striscia del 50 per cento dei colpi.
— Generalità sull'osservazione del tiro. Individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi.
— Armamento principale, secondario e sussidiario dei carri armati.
— Attribuzioni dei membri dell'equipaggio dei carri armati.

Tesi 2ª

— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi controcarri della fanteria.
— Descrizione del goniometro, della bussola goniometrica, della tavoletta M. 52 con determinatore.
— Tiro al disopra delle truppe amiche e negli intervalli.
— Cenni sui congegni di puntamento delle armi in dotazione alla fanteria.
— Descrizione dei mezzi di trasmissione telefonica in dotazione al plotone, compagnia, battaglione o unità corrispondente.
— Generalità sulle artiglierie: cenni sommari sulle principali artiglierie in servizio.
— La traiettoria nel vuoto.
— Proprietà tecniche e balistiche di un'arma: giustezza, precisione, tensione della traiettoria, potenza.
— Regole del tiro teso, principio della rigidità della traiettoria e relative applicazioni.
— Caratteristiche tecniche e tattiche dell'armamento dei carri armati.
— Modalità di tiro con l'armamento principale dei carri armati.

Tesi 3ª

— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi impiegate dalla fanteria nell'azione di accompagnamento ed arresto.
— Tavole di tiro e loro impiego.
— Generalità sul puntamento: definizioni, puntamento diretto, puntamento indiretto.
— Norme sulla disciplina delle trasmissioni: peocedura radiofonica, tutela del segreto militare.
— Generalità sulle artiglierie: munizionamento.
— La traiettoria nell'aria.
— Possibilità di tiro: errore battuto, spazio battuto, zona defilata, zona protetta, condizioni di sicurezza.
— Munizionamento dei carri armati in dotazione.
— Modalità di tiro con l'armamento secondario dei carri armati.

Fanteria (bersaglieri, carristi, lagunari) *e cavalleria*

Tesi 1ª

— Generalità sulle armi da fuoco.
— Generalità sui proietti: tipi e classificazione.
— Classificazione delle armi da fuoco in relazione al loro impiego tattico.
— Classificazione delle armi in base alle caratteristiche di funzionamento: loro parti costitutive.
— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi da fuoco impiegate per il combattimento ravvicinato.
— Tiro con le armi a tiro curvo: preparazione del tiro, azioni di fuoco nelle varie fasi del combattimento.
— Generalità sui mezzi di trasmissione, loro classificazione.
— Cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico, di un centralino e di un apparato radio campale.
— Generalità sulle artiglierie: parti costitutive, requisiti, classificazione delle b.d.f. in base al calibro, alla lunghezza, alle possibilità di tiro, al mezzo di locomozione, alla mobilità.
— La traiettoria: definizione, simboli.
— Dispersione del tiro a percussione: rosa di tiro e striscia del 50 per cento dei colpi.
— Generalità sull'osservazione del tiro. Individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi.
— Armamento principale, secondario e sussidiario dei carri armati.
— Apparecchi di puntamento dei carri in servizio.
— Norme di manutenzione dell'armamento principale e degli strumenti ottici dei carri.
— Attribuzioni dei membri dell'equipaggio dei carri.
— Tiri con alzo di combattimento.
— Tiro a puntamento indiretto.
— Tiri di plotone.

Tesi 2ª

— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi controcarri.
— Descrizione del goniometro, della bussola goniometrica, della tavoletta M. 52 con determinatore.
— Tiro al disopra delle truppe amiche e negli intervalli.
— Cenni sui congegni di puntamento delle armi in dotazione all'Arma o specialità di appartenenza del candidato.
— Descrizione dei mezzi di trasmissione telefonica in dotazione all'Arma o specialità del candidato.
— Generalità sulle artiglierie: cenni sommari sulle principali artiglierie in servizio.
— La traiettoria nel vuoto.
— Proprietà tecniche e balistiche di un'arma: giustezza, precisione, tensione della traiettoria, potenza.
— Regole del tiro teso, principio della rigidità della traiettoria e relative applicazioni.
— Caratteristiche tecniche e tattiche dell'armamento principale dei carri armati in distribuzione.
— Congegni di punteria dei carri in servizio.
— Il tiro a puntamento diretto con l'armamento principale del carro armato; apertura del fuoco, osservazione, aggiustamento da parte del cannoniere e del capo carro - tiro contro obiettivi in movimento.
— Verifica e rettifica degli apparati di puntamento.

Tesi 3ª

— Caratteristiche tecniche, tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi impiegate per l'azione di accompagnamento ed arresto.
— Tavole di tiro e loro impiego - Regole di puntamento.
— Generalità sul puntamento: definizioni, puntamento diretto, puntamento indiretto.
— Norme sulla disciplina delle trasmissioni: procedura radiofonica, tutela del segreto militare.
— Generalità sulle artiglierie: munizionamento.
— La traiettoria nell'aria.
— Possibilità di tiro: errore battuto, spazio battuto, zona defilata, zona protetta, condizioni di sicurezza.
— Munizionamento dei carri armati in servizio.
— Parti costitutive dell'armamento principale dei carri armati.
— Tiro a rimbalzo. Tiro con carta speditiva per il tiro.
— Tiro con l'armamento secondario: contro velivoli a bassa quota, contro bersagli verticali allo scoperto, leggermente blindati.
— Taratura dell'armamento principale dei carri armati.

Artiglieria

Tesi 1ª

— Caratteristiche e classificazione delle artiglierie.
— Ordinamento delle artiglierie nelle GG. UU.
— Ordinamento tattico.
— La cooperazione con le altre armi: generalità; organi della cooperazione nell'ambito del gruppo da campagna.
— Compiti ed azioni di fuoco delle artiglierie c.a.
— Controllo operativo e tattico delle batterie leggere e pesanti contraerei.
— Generalità sulle artiglierie: parti costitutive, requisiti, classificazione.
— Bocche da fuoco: calibro, profilo interno, sistema di rigatura; freno di bocca.
— Congegni di chiusura: scopo; elementi costitutivi; classificazione; manovra degli otturatori; chiusura ermetica; estrattori.
— Congegni di sparo: classificazione; congegni di sparo a percussione; sicurezza e dispositivi di sicurezza.
— Affusti a ruote: sistemazione per gli spostamenti in direzione della bocca da fuoco; sistemazione per grandi settori di tiro in direzione; spostamenti in inclinazione della bocca da fuoco; sistemazione per grandi settori di tiro in inclinazione; congegni di puntamento in direzione; congegni di sollevamento rapido; culla e slitta.
— Mezzi di rilevamento e calcolo delle unità di artiglieria c.a. e loro caratteristiche.
— Generalità sul tiro; la traiettoria ed i suoi elementi; definizione e simboli; tiro con primo e secondo arco, la dispersione del tiro.
— Generalità sul puntamento.
— Possibilità di tiro: tiro al disopra di ostacoli e di truppe amiche; zone battute e non battute.
— Generalità sulla preparazione balistica.
— Generalità sulla osservazione.
— Fasi della preparazione del tiro c.a.; i problemi principali ed i problemi secondari del tiro c.a.
— Possibilità di tiro del sistema missili c.a.
— Osservazione terrestre; caratteristiche; scelta degli osservatori; ricerca, individuazione, indicazione, determinazione, designazione e valutazione degli obiettivi; punti di riferimento e punti di inquadramento; osservazione del tiro.
— Generalità sui mezzi di trasmissione, loro classificazione.
— Elementi di telefonia e radiofonia.

Tesi 2ª

— Lineamenti d'impiego dell'artiglieria. Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza, per quanto si riferisce alle specialità di appartenenza, sui seguenti argomenti:

articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo - batteria);

schieramento delle artiglierie campali: lo schieramento delle artiglierie in genere; le ricognizioni per la scelta dello schieramento; requisiti dello schieramento in una unità di artiglieria; la difesa vicina, contraerei, controcarri;

i compiti del sottocomandante di batteria.

— Compiti ed azioni di fuoco delle artiglierie c.a.
— Controllo operativo e tattico delle batterie leggere e pesanti contraerei.
— Organi elastici.
— Apparecchi di puntamento.
— Alzi: generalità.

— Sistemazioni speciali: alzo indipendente; alzo a linea di mira indipendente; alzo indipendente a linea di mira indipendente; correzione dello sbandamento; correzione della derivazione; errori di verticalità.

— Mezzi di rilevamento e calcolo delle unità missili c.a. e loro caratteristiche.

— Preparazione topografica: scopo e caratteristiche; rete topografica di batteria; rete topografica di gruppo; cambiamento di rete; cambiamento della L.Z.

— Formazione del fascio parallelo - Riporto di puntamento - Impianto della carta per il tiro.

— Preparazione balistica:

Specialità terrestri:

. accertamento delle condizioni del momento;
. determinazione delle correzioni del momento;
. determinazione delle correzioni sperimentali;
. registrazione degli obiettivi;
. classificazione e contrassegni degli obiettivi.

Specialità contraerei:

. determinazione dei dati di tiro del momento con batterie da 90/50 asservite alla Centrale Contraves e da 40/70 asservite al complesso CT/40-G;
. messaggio meteo-balistico relativo all'artiglieria c.a. e sua utilizzazione in batteria;
. fasi della preparazione del tiro c.a. - I problemi principali ed i problemi secondari del tiro c.a.;
. possibilità di tiro del sistema missili c.a.

— Descrizione sommaria e pratica dei mezzi di trasmissione radio e telefonici in dotazione alle varie unità di artiglieria.

— Norme sulla disciplina delle trasmissioni; procedura radiofonica; tutela del segreto militare.

Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza degli argomenti relativi alla specialità di appartenenza.

Tesi 3ª

— Lineamenti d'impiego dell'artiglieria. Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza per quanto si riferisce alla specialità di appartenenza, sui seguenti argomenti:

. articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo-batteria);
. schieramento delle artiglierie campali;
. lo schieramento delle artiglierie in genere;
. le ricognizioni per la scelta dello schieramento;
. requisiti dello schieramento di una unità di artiglieria;
. la difesa vicina, contraerei, controcarri;
. i compiti del sottocomandante di batteria.

— Compiti ed azioni di fuoco delle artiglierie c.a.

— Controllo operativo e tattico delle batterie leggere e pesanti contraerei.

— Traino delle artiglierie.

— I principali tipi di artiglierie in servizio.

— Le munizioni (proietti, spolette, inneschi, cannelli e cariche di lancio): generalità, classificazione, conservazione e trasporto.

— Strumenti e mezzi tecnici per il tiro in dotazione.

— Mezzi di rilevamento e calcolo delle unità di artiglieria c.a. e loro caratteristiche.

— Determinazione dei dati di tiro per il fuoco di efficacia (specialità terrestre).

— Determinazione sperimentale dei dati di tiro per il fuoco di efficacia.

— Determinazione dei dati di tiro per il fuoco di efficacia mediante calcolo.

— Determinazione dei dati di tiro per il fuoco di efficacia mediante utilizzazione dei dati di tiro anteriori.

— Determinazione dei dati di tiro per la distribuzione del fuoco.

— Preparazione sperimentale (specialità contraerei):

. tiro di accertamento dei dati di tiro del momento con batteria c.a.pes. da 90;
. operazioni preliminari per l'esecuzione del tiro di accertamento;
. predisposizioni per l'osservazione del tiro di accertamento;
. esecuzione del tiro di accertamento e determinazione dei termini correttivi per l'esecuzione del tiro di efficacia.

— Fasi della preparazione del tiro c.a. I problemi principali ed i problemi secondari del tiro c.a.

— Possibilità di tiro del sistema missili c.a.

— Tavole di tiro.

— Funzionamento ed impiego del sistema di trasmissioni in un gruppo di artiglieria; compilazione di uno schema e di un grafico delle trasmissioni.

Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza degli argomenti relativi alla specialità di appartenenza.

Genio

Tesi 1ª

— Generalità e suddivisione delle armi da fuoco: sistemi di funzionamento, parti essenziali.

— Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento.

— Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento.

— Cenni sui carri armati e sui materiali di artiglieria installati a bordo di essi.

— Caratteristiche tecniche, prestazioni e impiego del materiale da ponte Krupp-M.A.N.; vari tipi di ponte e traghetti.

— Equipaggiamento leggero per il passaggio dei corsi di acqua; battelli da ricognizione; barchetti d'assalto M.Z.

— Cenni sui materiali di mascheramento. Il mascheramento campale delle armi della fanteria - mezzi e materiali per il mascheramento campale - piano d'inganno.

— Fortificazione campale - criteri generali per la costruzione delle opere campali - la protezione dalle armi convenzionali e/o atomiche. Materiali di rafforzamento standard - unità, attrezzi e materiali - Organizzazione dei lavori.

— Esplosivi regolamentari e loro impiego nelle demolizioni.

— Esempi di demolizioni di campagna.

— Macchine per lavori in terra - livellatrici e macchine per il costipamento del terreno - caratteristiche - prestazioni.

— Attrezzature per lavori campali - officine del genio, officine leggere del genio.

— Teleferiche e telefoni militari.

— Cenni sul rinforzo dei ponti nel campo militare.

— Mezzi e procedimenti per il superamento dei campi minati.

— Campi minati a grappoli - Unità di lavoro - Tecnica di posa dei campi minati.

— Generalità sui mezzi di trasmissione: loro classificazione.

— Elementi di telefonia e radiofonia.

Tesi 2ª

— Generalità sul tiro; la traiettoria nell'aria, tiro col primo e secondo arco; dispersione del tiro; puntamento; determinazione dell'angolo di tiro; qualità balistiche e tecniche delle armi; possibilità di tiro; osservazioni ed aggiustamento del tiro.

— Fortificazione campale - descrizione delle principali opere: elementi attivi; osservatori, ricoveri, ostacoli.

— Cenni sul mascheramento dei mezzi mobili - Materiali per il mascheramento dei mezzi mobili.

— Cenni sui lavori per l'alloggiamento e accampamento dei reparti.

— Materiali da costruzione di uso corrente; materiali di circostanza.

— Macchine per lavori in terra: trattori e apripista - carri armati apripista; caratteristiche essenziali di impiego - prestazioni.

— Motocompressori - attrezzature pneumeccaniche - caratteristiche e prestazioni - Gruppo « Pinazza » - Attrezzature « Cobra ».

— Gruppi elettrogeni - stazioni fotoelettriche - impiego e prestazioni.

— Piani caricatori militari scomponibili.

— Caratteristiche e prestazioni del materiale da ponte leggero M.2 - Vari tipi di ponte, passerelle, traghetti.

— Caratteristiche e prestazioni del materiale da ponte Tread way (materiale M.2 N.T.) - Vari tipi di ponti e traghetti.

— Caratteristiche e prestazioni del ponte classe 60 (USA) Vari tipi di ponti e traghetti.

— Strumenti topografici per i rilievi speditivi. Misura diretta ed indiretta delle distanze, livelli, livellazione.

— Generalità sui mezzi di trasmissione - loro classificazione

— Cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico di un centralino, di apparato radio campale.

Tesi 3ª

— Generalità e suddivisione delle armi da fuoco: sistemi di funzionamento, parti essenziali.
— Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento.
— Le armi automatiche: caratteristiche tecniche, tattiche, possibilità di tiro, munizionamento.
— Cenni sui carri armati e sui materiali di artiglieria installati a bordo di essi.
— Ponti di circostanza - classificazione, generalità. Passerelle - vari tipi di passerelle - richiami di alcune nozioni di costruzione, formule per il calcolo delle sollecitazioni semplici, calcolo delle travi di impalcatura.
— Lavori in terra. Scopo dei lavori. Modalità e organizzazione dei lavori in terra, scavi, riporti, rilevati - Operazioni fondamentali eseguite dalle macchine per lavori in terra. Macchine per lavori in terra, scaricatori, ruspe, escavatrici, macchine di sollevamento, caratteristiche, prestazioni.
— Spinta della terra - forme tipiche dei muri di sostegno - calcolo di verifica di un muro di sostegno - uso delle tabelle - metodo grafico.
— Studio di un tracciato stradale - progetto di massima di un tracciato stradale - planimetria di una strada, sezioni trasversali, computo metrico movimenti di terra.
— Esplosivi regolamentari e loro impiego per le demolizioni demolizioni di campagna - demolizione di strada e di ponti; generalità sulle demolizioni di impianti industriali.
— Mine anticarro, antiuomo e loro impiego sui campi minati.
— Sbarramenti stradali - generalità - modalità di costruzione.
— Cercamine SCR-625 e AN/PRS 1.
— Caratteristiche tecniche e di impiego del materiale da ponte Bailey; vari tipi di ponti.
— Materiale da ponte Bailey per il superamento di interruzioni - sezione Bailey M1.A - Unità Bailey M2 - traghetto misto Bailey-Treadway.
— Sezione traghettamento divisionale - combinazioni possibili con i materiali della stessa sezione.
— Cenni sugli impianti idrici campali - potabilizzazione delle acque, purificazione, filtrazione, clorazione, distillazione, depuratori e filtri regolamentari e di circostanza. Pozzo Northon - sollevamento delle acque, pompe.
— Fortificazione campale - organizzazione dei lavori campali e valutazione dei mezzi e materiali occorrenti. Sistemazione di un centro di fuoco - sistemazione di un plotone.
— Descrizione pratica dei mezzi di trasmissione telefonici e radiofonici in dotazione alle varie unità del genio (pl/cp-cp/btg).
— Norme sulla disciplina delle trasmissioni - procedura radiofonica, tutela del segreto militare.

Trasmissioni

Tesi 1ª

— Generalità e suddivisione delle armi da fuoco: sistemi di funzionamento; parti essenziali.
— Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento.
— Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro, munizionamento.
— Cenni sui carri armati e sui materiali di artiglieria installati a bordo di essi.
— Principi di telefonia:
. costituzione, funzionamento degli elementi di un apparato telefonico;
. circuiti telefonici base;
. cenni sul fenomeno di propagazione delle correnti telefoniche nei conduttori;
. diafonia, cenni sui metodi per ridurre la diafonia;
. sistemi per aumentare la portata delle linee telefoniche; pupinizzazione;
. circuiti telefonici virtuali;
. amplificazione telefonica;
. cenni sulla manutenzione telefonica.
— Principi di telegrafia:
. generalità sui sistemi telegrafici;
. principio di funzionamento della telescrivente;
. circuiti telegrafici; in duplice ed in semiduplice a corrente semplice, a corrente doppia, polarenziale;
. separatori per telefonia e telegrafia simultanea; circuiti virtuali;
. sistemi per aumentare la portata di un collegamento telegrafico;
. cenni sulla manutenzione telegrafica.
— Generalità sui mezzi di trasmissione.
— Cenni sugli elementi costitutivi di un telefono, di un centralino, di un apparato radio campale.
— Norme sulla disciplina delle trasmissioni.
— Procedure telefoniche, radiofoniche e radiotelegrafoniche.
— Tutela del segreto militare.

Tesi 2ª

— Generalità sul tiro: la traiettoria nell'aria, tiro con il primo e con il secondo arco; dispersione del tiro; puntamento; determinazione dell'angolo di tiro; qualità balistiche e tecniche delle armi; possibilità di tiro, osservazione ed aggiustamento del tiro.
— Cenni sulla fortificazione campale.
— Cenni sui materiali per il mascheramento.
— Cenni sui lavori per alloggiamento ed accampamento dei reparti.
— Richiami di elettrotecnica generale.
— Principi di telefonia e telegrafia a frequenze vettrici;
. multiplazione dei canali telefonici e telegrafici; modulatori e demodulatori varistori;
. filtri;
. schema a blocchi di un terminale telefonico a frequenza vettrice.
— Descrizione e caratteristiche tecniche e di impiego dei materiali in dotazione ai reparti trasmissioni delle brigate, delle divisioni e dei C.A.:
. telefoni;
. centralini telefonici;
. separatori da campo;
. telescriventi e complessi riperforatori;
. centrali per telescrivente;
. complesso ripetitore telegrafico, terminale ed intermedio;
. terminale telefonico a f.v.;
. terminale telegrafico a f.v.;
. complesso ripetitore telefonico a f.v.;
. convertitore di chiamata;
. stazioni radio campali a modulazione di ampiezza e di frequenza;
. ponti radio;
. gruppi elettrogeni;
. impianti di carica accumulatori.

Tesi 3ª

— Principi di radiotecnica e tecnica dei collegamenti radio:
. circuiti risonanti in serie e parallelo;
. teoria della valvola elettronica: diodo, triodo, tetrodo, pentodo;
. cenni sui diodi a cristalli e transistori;
. generazione delle oscillazioni persistenti;
. modulazione di ampiezza e di frequenza;
. amplificazione;
. rivelazione;
. trasmettitore a modulazione di ampiezza e di frequenza; principio di funzionamento, schema a blocchi:
.. sistemi di alimentazione delle stazioni radio;
.. propagazione delle onde elettromagnetiche: modi di propagazione; propagazione per onde superficiali, per onda ionosferica; per onda diretta; cenni sulla propagazione per diffusione (propagazione Scatter);
.. antenne: funzione, caratteristiche, tipi, alimentazione; diagramma di irradiazione;
.. ponti radio: generalità, elementi costitutivi di ponte radio e loro funzione.
— Cenni sulla radiogonometria.
— Cenni sullo stendimento di linee telefoniche campali e permanenti.
— Mezzi e materiali per lo stendimento delle linee in cordoncino, in cavo permanenti.
— Cenni sulle caratteristiche d'impiego delle stazioni radio in dotazione alle unità delle varie Armi.
— Cenni sulla distribuzione delle frequenze.
— Norme sulla manutenzione dei mezzi delle trasmissioni.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO N. 2
(Art. 2 del bando)

Modello della domanda di
ammissione al concorso

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in (1) . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso straordinario per il reclutamento di duecento sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle armi riservato agli ufficiali di complemento, di cui al decreto ministeriale in data . . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicare i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio: . . . . .;

6) grado, arma, distretto o corpo di appartenenza;

7) indirizzo (2);

8) stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (3);

9) indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 11 del bando.

Il sottoscritto allega al certificato di studio attestante la votazione riportata nelle singole materie (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 3 del bando).

Data

Firma (4)

---

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'ente militare ove prestano servizio.

(2) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(3) Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

(4) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

(6981)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a venti posti di tirocinante con la concessione di ventiquattro borse di studio nell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 179 del testo unico sulla istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Veduti gli articoli 1, 2 e 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Veduti gli articoli 1, lettera *a*) 2, 3, 4, 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292;

Veduti gli articoli 1 e 2 del regio decreto 25 giugno 1931, n. 945, concernenti il trattamento spettante ai maestri elementari di ruolo che si assentino dalla scuola per la frequenza di speciali corsi;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduta la proposta in data 23 gennaio 1970 del preside dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a venti posti di tirocinante nell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista in Roma, per il conseguimento della specializzazione di educatori ed insegnanti degli istituti e delle scuole per minorati della vista, per gli anni scolastici 1970-71 e 1971-72 e per la concessione di 24 borse di studio, da assegnarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292, art. 2, per 2/3 a candidati privi della vista, che ne facciano esplicita richiesta e 1/3 ai candidati vedenti occupanti i primi otto posti della graduatoria di ammissione alla frequenza del corso di specializzazione.

I ventiquattro posti di cui al precedente comma sono riservati ai concorrenti vedenti; i concorrenti ciechi sono ammessi ai corsi per tirocinante senza limite di numero ai sensi dell'art. 6, secondo comma della legge 30 dicembre 1960, n. 1734.

Art. 2.

Al predetto concorso possono partecipare coloro che si trovano in possesso del diploma di abilitazione magistrale e coloro che sono in possesso di diplomi di laurea che consentono l'insegnamento nelle scuole secondarie.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione IVª) entro quarantacinque giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo del competente ufficio del Ministero.

I concorrenti hanno l'obbligo di indicare, in calce alla domanda, il loro indirizzo e di comunicare qualunque cambiamento del loro recapito al Ministero.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possono comunque interessare il concorrente.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i documenti seguenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento di diritti politici;

d) certificato di sana costituzione. Dal certificato dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione degli accertamenti diagnostici speciali (schermografia, radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato dovrà infine essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

e) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare in originale o in copia notarile od anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici, di cui alla tabella *B*) annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1962), autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Solo se il diploma non sia stato rilasciato, certificato sostitutivo di esso.

Nel caso che il diploma sia stato conseguito in un istituto magistrale parificato o legalmente riconosciuto, di provincia diversa da quella di Roma, la firma in esso apposta dal capo dello istituto dovrà essere legalizzata dal provveditore agli studi competente.

Qualora dai titoli di studio di cui ai precedenti commi non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione.

I candidati dovranno, inoltre, produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno aggiungere altresì tutti gli altri titoli e documenti che riterranno di produrre nel loro interesse.

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato presso Istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti e titoli dovranno essere conformi alla legge sia per quanto attiene al bollo sia per quanto concerne la legalizzazione.

Salvo quanto previsto nel precedente art. 4, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, copie ed estratti rilasciati dai medesimi.

Art. 6.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del precedente art. 4, coloro che sono già impiegati di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con apposito certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Il certificato di possesso della cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e il certificato medico dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Gli aspiranti che dimostrino il requisito della cecità sono ammessi alla frequenza del corso di specializzazione senza limite di numero.

Art. 8.

Per l'espletamento del concorso saranno compilate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati vedenti e una per i candidati ciechi; quest'ultima relativa soltanto alla concessione di borse di studio e alla quale verranno ammessi quei candidati che abbiano fatto esplicita richiesta della borsa di studio nella domanda.

Nella graduatoria dei vedenti risulteranno vincitori i primi venti concorrenti: la borsa di studio verrà conferita ai primi otto concorrenti (compresi tra i venti vincitori predetti) che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda.

Nella graduatoria dei ciechi usufruiranno della borsa di studio i primi sedici che ne abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è fissato in lire 70.000 mensili lorde, per otto mesi per ciascun anno scolastico di durata del corso ed è soggetta all'imposta di bollo.

Qualora, dopo l'approvazione delle graduatorie o durante lo svolgimento del corso uno o più concorrenti compresi tra i vincitori delle borse di studio, rinuncino alla frequenza del corso o ne vengano dimessi sarà disposto il conferimento della borsa di studio al candidato o ai candidati che seguono immediatamente in graduatoria purchè nella domanda abbiano esplicitamente richiesto la borsa di studio.

Art. 9.

I candidati vincitori del concorso i quali risultino insegnanti di ruolo con qualifica di ordinario saranno collocati per la durata del concorso in aspettativa.

Ad essi sarà conservata la sede ma non lo stipendio nè le competenze accessorie e il tempo da essi trascorso in aspettativa sarà computato agli effetti degli aumenti biennali, purchè comprovino di aver effettivamente frequentato il corso per tutta la durata e di aver conseguito il diploma degli studi compiuti.

Agli insegnanti non di ruolo ammessi al corso, in base all'ordine di graduatoria, sarà riconosciuto come servizio scolastico il periodo nel quale saranno impegnati nella frequenza del corso.

Pertanto, saranno ad essi attribuiti due punti per ogni anno purchè dimostrino di avere effettivamente frequentato il corso di specializzazione per tutta la sua durata e di aver conseguito il relativo diploma.

Art. 10.

La commissione giudicatrice verrà nominata secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292.

Art. 11.

Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'inizio del corso presso l'istituto statale «Romagnoli» e le modalità della loro presentazione.

Art. 12.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione.

Le eventuali accettazioni condizionate saranno considerate come rinuncia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1970

p. *Il Ministro*: Buzzi

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1970
Registro n. 53 Pubblica istruzione, foglio n. 192

(7003)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 721 in data 6 febbraio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 2419 in data 30 maggio 1970 con il quale il dott. Giovanni Vassura è stato assegnato alla condotta medica consorziale Riva Valdobbia-Alagna;

Preso atto della lettera n. 736 in data 1° luglio 1970 con la quale il comune di Riva Valdobbia partecipa che il dottor Giovanni Vassura non ha assunto servizio nel termine assegnatogli con l'atto di nomina;

Dato atto altresì che i candidati Sergio De Gobbi e Luigi Bramante e Mario Orlandi all'uopo interpellati, hanno risposto negativamente per la nomina a medico condotto del consorzio di che trattasi;

Ritenuto che per effetto delle succitate rinunce occorre procedere alla assegnazione della citata condotta medica consorziale utilizzando la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutivo del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Athos Perrone, nato a Borgosesia il 28 gennaio 1937, è assegnato alla condotta consorziale Riva Valdobbia-Alagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 7 luglio 1970

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(7071)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Cremona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 8166 del 10 dicembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di una condotta veterinaria consorziale vacante in provincia di Cremona al 30 novembre 1968 e n. 2551/70 del 28 aprile 1970 relativo all'ammissione dei concorrenti al predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 216/70 emesso in data 21 gennaio 1970 con il quale è stato provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione ed i verbali dei lavori della stessa;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Bertoli Ercole	punti	57,320	su 120
2. Tagliabue Valentino	»	56 —	»
3. Bergamaschi Paolo	»	54,809	»
4. Bertasi Luigi	»	54,140	»
5. Bolognesi Paolo	»	54 —	»
6. Sangalli Luigi	»	53,640	»
7. Ballagamba Giorgio	punti	52,127	su 120
8. Sonzini Paolo	»	50 —	»
9. Bonomini Sandro	»	49,50	»
10. Mascherpa Paolo	»	49,194	»
11. Vezzani Luciano	»	49 —	»
12. Bruciati Mietti Bruno	»	47,50	»
13. Costi Vincenzo	»	47,127	»
14. Vezzani Emore	»	47 —	»
15. Mazzoleni Oscar	»	46,246	»
16. Marai Carlo	»	46,140	»
17. Garino Alberto	»	46 —	»
18. Gilli Faliero	»	45 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 10 luglio 1970

Il veterinario provinciale: SANGALLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria consorziale vacante in provincia di Cremona al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bertoli Ercole nato a Pozzaglio (Cremona) il 10 luglio 1921, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Pescarolo - Grontardo e Pessina Cremonese, vacante in provincia di Cremona al 30 novembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cremona, addì 10 luglio 1970

Il veterinario provinciale: SANGALLI

(7047)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.